

ciò condurrebbe la proposta della Commissione.

Per le ragioni che ho brevemente esposte, propongo che l'articolo 98 venga mantenuto in vigore, e quindi ne venga soppressa la citazione nell'articolo 6 del disegno di legge, limitandoci all'abolizione degli articoli 96 e 97, alla cui abrogazione mi acconco per quanto sull'articolo 97 ci sarebbe qualche cosa da dire. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole De Capitani, ne ha facoltà.

DE CAPITANI. Dichiaro che sono contrario ai criteri ispiratori dalla legge e quindi voterò contro, però su questo articolo specialmente voglio dire una parola, perchè mi sembra che la incompatibilità per i membri delle Giunte provinciali amministrative, sancita dall'articolo 98, sia di tale importanza, di tale gravità, da non poter essere abolita.

Faccio appello al buon senso pratico del relatore che sa come funzionano le Giunte provinciali amministrative, che sono gli organi più a contatto dei comuni, più a contatto degli amministratori suoi dei quali sono i tutori: hanno nelle mani i bilanci. Ora noi sappiamo come questi bilanci si compongono di spese obbligatorie e facoltative e quindi come queste ultime possono essere giudicate da un criterio di maggior rigidità o di maggior condiscendenza.

Vi è poi il contenzioso, e le Giunte provinciali sono gli organi esattamente commessi alla vita amministrativa dei singoli comuni.

Vi sono quelli che, anche senza malvolere, senza malizia, esercitano una influenza così forte, così diretta sulla loro vita stessa che è impossibile sottrarvisi.

Per queste ragioni io confido che il relatore vorrà sopprimere la dizione nell'articolo 6 e lasciare senz'altro ancora intatte le norme sagge dell'articolo 98 della legge elettorale politica, le quali sono frutti di grande esperienza e, secondo me, di vera pratica di vita vissuta. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Riccio ha facoltà di parlare.

RICCIO. Anche io vorrei pregare l'onorevole Turati, se ne avessi l'autorità, di accettare per lo meno l'emendamento dell'onorevole Teso. L'articolo di cui si propone l'approvazione, sopprime gli articoli 96, 97 e 98 della legge elettorale politica.

Quanto all'articolo 96, siamo tutti quanti d'accordo, perchè avendo già votato il modo come disciplinare la condizione degli ecclesiastici, non è il caso di mantenere l'articolo 96 che di essi si occupa.

Quanto all'articolo 97, confesso francamente che preferirei la limitazione del numero degli impiegati della Camera, così come vuole quell'articolo, per impedire che l'Assemblea nazionale sia formata con un grande numero di impiegati. Ma non insisto molto sopra la limitazione del numero degli impietati a 40, nè sulla soppressione della proposta di abrogazione di questo articolo 97.

Quella che mi pare pericolosa è la proposta abrogazione dell'articolo 98. L'articolo 98 ha, fra le altre, due disposizioni che mi sembra pericoloso abolire: rende illeggibili i membri della Giunta provinciale amministrativa, e vieta ai deputati la funzione di membri della Giunta provinciale amministrativa.

Con la soppressione che facciamo, rendiamo possibile ai deputati di diventare membri della Giunta provinciale amministrativa e rendiamo possibile ai membri della Giunta provinciale amministrativa di diventare deputati.

Ora la Giunta provinciale amministrativa, così come funziona secondo le nostre leggi, ha un'azione continua, incessante, efficace nella vita dei comuni.

La Giunta provinciale amministrativa ha la tutela dei comuni, può arrivare fino alla iscrizione di ufficio di determinate spese, disciplina le controversie fra i comuni ed impiegati, autorizza i comuni a stare in giudizio, crea consorzi obbligatori, determina quale sia il servizio sanitario dei comuni, e via dicendo, influisce radicalmente su tutta la vita dei comuni.

Non v'è in Italia una vera autonomia comunale, la vita comunale è subordinata esclusivamente alla Giunta provinciale amministrativa. Il potere della Giunta è superiore a quello dei prefetti, con la differenza che il prefetto resta in una provincia poco tempo, mentre i membri della Giunta provinciale amministrativa restano in carica quattro anni, e dopo un biennio possono essere rieletti.

Dall'altro lato, consideri, onorevole Turati, anche le altre funzioni contenziose della Giunta provinciale amministrativa: decide in primo grado di tutte le elezioni amministrative, della eleggibilità dei consiglieri comunali, decide sulle tasse comu-